

CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI RIFERIMENTO DI AIROLO
E
I COMUNI DEL COMPENSORIO DI TIRO DELL'ALTA LEVENTINA
(Bedretto, Quinto, Prato Leventina e Dalpe)

PREMESSE:

- A. Sul territorio del Comune di Airolo (in seguito il "Comune di riferimento") si trova il poligono di tiro Isra (in seguito il "Poligono"), di proprietà della Confederazione Svizzera (Dipartimento della Difesa, Protezione della popolazione e dello Sport).
- B. I Comuni di Bedretto, Quinto, Prato Leventina e Dalpe (in seguito insieme i "Comuni del comprensorio") non dispongono sul loro rispettivo territorio comunale di un poligono di tiro, per cui non possono adempiere direttamente al loro obbligo legale di cui all'art. 133 cpv. 1 della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM).
- C. Di conseguenza, agli abitanti dei Comuni del comprensorio, compresi quelli del Comune di riferimento, è assegnato - tramite decisione del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione - l'utilizzo del Poligono situato nel Comune di riferimento. I Comuni del comprensorio sono pertanto tenuti a partecipare ai costi di gestione, di manutenzione e di risanamento per il tramite del Comune di riferimento come previsto dalle disposizioni federali e cantonali.

Ciò tutto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Basi legali

Alla presente convenzione si applicano le seguenti norme:

- la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;
- l'Ordinanza federale sugli impianti di tiro del 15 novembre 2004;
- la Legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM) del 17 dicembre 2020;
- il Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (RLALM) del 14 aprile 2021

- i comprensori di tiro/giurisdizione di tiro stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni (in seguito SMPP) con pubblicazione sul Foglio Ufficiale no. KA-TI60-0000000524 del 17 febbraio 2022;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;
- ogni altra disposizione eventualmente applicabile.

Art. 2 Scopo

La presente convenzione regola l'utilizzo del Poligono da parte dei tiratori dei Comuni del comprensorio, la ripartizione degli oneri del Poligono fra i Comuni del comprensorio e il ruolo del Comune di riferimento.

Art. 3 Caratteristiche della struttura

La struttura dispone, secondo le indicazioni dell'Ufficiale federale di tiro (in seguito UFT) e della SMPP di:

- casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche con:
 - 18 bersagli elettronici a 300m;
 - 4 bersagli elettronici a 50m;
 - 10 bersagli manuali a 25m;
 - 3 bersagli elettronici a 10m.
- stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche (incl. parapalle/cassoni);
- campo di tiro, paratie di sicurezza, insonorizzazione;
- servizi di un impianto pubblico;
- parcheggi.

Art. 4 Comprensorio di tiro

Il comprensorio è quello definito dalla SMPP con pubblicazione Foglio Ufficiale no. KA-TI60-0000000524 del 17 febbraio 2022 e si compone dei Comuni del comprensorio indicati in premessa e il Comune di riferimento.

Art. 5 Competenze del Comune di riferimento

Ricordato che il proprietario della struttura è la Confederazione Svizzera (Dipartimento della Difesa, Protezione della popolazione e dello Sport), il Comune di riferimento è Airola che ha le seguenti competenze/obblighi:

- a) tenuto conto dell'art. 8 e in base agli ordini dell'UFT, delle CCT e della SMPP assicura il supporto politico-amministrativo al proprietario nelle pratiche e decisioni di progettazione, autorizzazione, ed eventuali finanziamenti relativi agli interventi di investimento – che in linea di massima saranno assunti dal proprietario – e questo in base alle disposizioni di legge puntualmente applicabili.

- b) trasmette ai Comuni del comprensorio il preventivo e il consuntivo della gestione corrente delle infrastrutture, così come progetti, preventivi e piano di finanziamento degli eventuali interventi di investimento a carico dei Comuni consorziati, secondo le modalità dell'art. 9;
- c) corrisponde alla società le spese di gestione corrente;
- d) autorizza in modo autonomo i lavori urgenti, che esulano dalla manutenzione rientrante nella gestione corrente, fino ad un importo massimo di Fr. 5'000.-.

Art. 6 Organi

Il Comune di riferimento svolge tutte le incombenze quale organo esecutivo unico responsabile dell'amministrazione e delle competenze fissate all'articolo 5 della presente convenzione.

Art. 7 Responsabilità civile + assicurazione stabili

Il proprietario della struttura deve assicurare la sua struttura e confermare la sottoscrizione di una assicurazione RC.

Art. 8 Finanziamento della gestione corrente

Il Comune di riferimento provvede al finanziamento, sulla base del consuntivo annuale trasmesso dalla Società di tiro (formulario spese), delle attività del Poligono; esso allestisce le quote di partecipazione dei Comuni del comprensorio in base alla chiave di riparto dell'art. 11 e provvede all'incasso dai medesimi.

In accordo con la Società il recupero delle spese a carico dei Comuni del comprensorio avviene a fine anno; è data facoltà di richiedere ai Comuni acconti intermedi per il tramite del Comune di riferimento.

Art. 9 Investimenti e relativo finanziamento

Il Comune di riferimento ha i compiti previsti dall'art. 5 let. a. da espletare secondo le procedure di legge.

Tenuto conto che proprietario della struttura è la Confederazione Svizzera (Dipartimento della Difesa, Protezione della popolazione e dello Sport), se non previsto altrimenti dalle leggi superiori, gli interventi di investimento sulla struttura vengono preavvisati da parte dell'UFT e della SMPP.

La realizzazione degli interventi e dei relativi controlli compete al proprietario della struttura o subordinatamente all'Associazione Unione Tiratori del Gottardo.

I Comuni del comprensorio devono essere adeguatamente informati preventivamente sulle eventuali spese di investimento per il poligono di tiro a loro carico. L'informazione ai Comuni sarà gestita dal Comune di riferimento. Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi ad eventuali investimenti a carico dei Comuni sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni non appena possibile.

Lavori urgenti fino ad un importo di Fr. 5'000.- possono essere autorizzati del Comune di riferimento.

Art. 10 Finanziamento degli investimenti

Eventuali spese di investimento a carico dei Comuni sono ripartite fra i Comuni del comprensorio in base alla chiave di riparto dell'art. 11.

Nel caso i Comuni si debbano assumere degli investimenti si procederà nel seguente modo: il Comune di riferimento assume la spesa di eventuali investimenti a carico dei Comuni consorziati e annualmente attribuisce ai Comuni la loro quota parte di interessi e ammortamenti secondo le regole LOC/RGFCC.

Art. 11 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

Il Comune di riferimento e i Comuni del comprensorio partecipano alle spese di gestione e di investimento del Poligono in base alla popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente. La chiave di riparto per l'anno 2022 risulta pertanto la seguente:

Comune	Abitanti	% popolazione
Airolo	1'433	43.83
Quinto	974	31.83
Prato Leventina	385	12.58
Dalpe	167	5.46
Bedretto	101	3.3
Totale	3'060	100.00

Art. 12 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

Il Comune di riferimento sottoscrive una convenzione con la Società di riferimento a cui è affidato l'esercizio del Poligono. A sua volta, la Società di riferimento sottoscrive una o più analoghe convenzioni con i terzi utenti del Poligoni (in primis altre società di tiro, o corpi di polizia comunali). Queste convenzioni regolano in particolare le responsabilità, la gestione dei tiri e spese da essi derivanti in funzione del Promemoria e Tariffario cantonale per l'allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro (che costituisce parte integrante del presente contratto).

Art. 13 Durata e disdetta

Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative di diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, la stessa ha una durata indeterminata, fintanto che gli abitanti dei Comuni del comprensorio fanno capo al Poligono di Airolo (stand di tiro Isra).

In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del Comune di riferimento, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni del comprensorio secondo la chiave di riparto dell'art. 11.

In caso di cambiamento di proprietà che comportano una diversa assunzione dei costi d'investimento, la presente Convenzione dovrà essere convenientemente adeguata.

Ciascuna parte può disdire la convenzione con un preavviso di 12 mesi per la fine di ogni anno, in caso di modifica del comprensorio di tiro, in caso di aggregazioni o nel caso di costruzione di un nuovo poligono di tiro. Sono riservate le decisioni della SMPP al proposito.

Art. 14 Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di aggregazioni tra i Comuni del comprensorio, come pure in caso di modifiche del comprensorio di tiro da parte del Cantone, per il tramite della SMPP, la presente convenzione dovrà essere modificata e la chiave di riparto rivista.

Art. 15 Contestazioni

In caso di contestazioni in merito all'applicazione della presente convenzione valgono le ordinarie vie amministrative.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con effetto retroattivo al 01.01.2023 con l'approvazione da parte di tutti i Comuni firmatari e la ratifica da parte dell'Autorità superiore.